



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ART. 12.

Approvato con deliberazione CC n. 8 del 6/02/1991
Modificato con deliberazione CC n. 54 del 20/12/2004

PARTE I
FINALITA'

ART. 1

L'Amministrazione Comunale si trova nell'impossibilità di gestire direttamente alcune attività proprie dell'ente nel campo della promozione culturale, in quello dell'assistenza scolastica e sociale, in quello della tutela ambientale, del commercio, dello sport, e della protezione civile.

Dette attività meglio possono essere esplicate ad integrazione di quanto fatto dall'Amministrazione Comunale, da diverse Associazioni operanti nell'ambito comunale al fine precipuo di incrementare le iniziative in campo sociale, culturale, commerciale, sportivo ed ambientale, senza scopo di lucro. Per questo l'Amministrazione intende prevedere una vasta gamma di aiuti, incentivi e contributi per le Associazioni citate laddove la loro attività possa felicemente integrare quella propria dell'Ente, nelle citate funzioni di comprovato interesse pubblico e di competenza dell'Ente locale.

PARTE II
SETTORI D'INTERVENTO

ART. 2

Al fine di una sommaria indicazione dei settori di attività nei quali si intende intervenire con contributi in favore delle Associazioni esistenti in loco per raggiungere gli obiettivi di legge e di programma si elencano di seguito le aree di attività per le quali si vorrebbe intervenire a mezzo contributi finalizzati allo scopo:

ASSISTENZA SOCIALE. (art. 23 e 25 D.P.R. 616-77 L.R. 27/8/1984 n. 44).

Settore di promozione relativo alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap e dello svantaggio.

Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati, invalidi ed extracomunitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77).

Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica.

Settore d'intervento per attività sportive in corsi para-scolastici e attività scolastiche.

ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 1/3/1979 n. 10).

Settore promozione sportiva (Associazioni sportive locali).

Pubblicistica.

ATTIVITA' CULTURALI – CELEBRAZIONI.

Settore: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, storico, archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti, feste delle Associazioni Combattentistiche.

Feste civili e religiose locali, pubblicitaria, mostra di pittura.

TUTELA AMBIENTE (D.P.R. 915/82 – L.R. 2/11/1982 n. 32).

Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto.

Attività di difesa e migliorie ambientali.

PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. n. 66/81).

Attività promozionali di sensibilizzazione sociale, di prevenzione ed attività inerenti il settore in oggetto.

SVILUPPO ECONOMICO

Fiere, rassegne e manifestazioni.

PARTE III CRITERI PER L'EROGAZIONE

ART. 3

L'Amministrazione Comunale riconosce ed apprezza l'importante opera che le associazioni svolgono nei vari campi del sociale ed intende appoggiare tali interventi con l'erogazione di contributi specifici proprio in occasione delle varie attività che le Associazioni realizzano nei confronti della comunità.

ART. 4

I contributi riguardanti le Associazioni saranno erogati da parte dell'Ente Locale in presenza di concrete richieste ed esigenze che emergeranno dal tessuto societario locale e che si inseriranno nei progetti predisposti dall'Ente Locale.

ART. 5

Saranno privilegiate le attività organizzate dalle locali Associazioni che operano senza scopo di lucro.

ART. 6

L'Ente Locale erogherà contributi alle Associazioni che autonomamente organizzano attività di interesse comunitario qualora la partecipazione dei cittadini sia immediata e generale e anche qualora si prevedano specifiche fasce di utenti.

ART. 7

Si favoriranno le Associazioni che concordino precedentemente con l'Ente Locale i loro progetti e le loro manifestazioni.

ART. 8

Verranno prese in considerazione solo le Associazioni che risultano inserite nell'elenco degli Enti e delle Associazioni predisposto dall'Ente Locale e che operino sul territorio del Comune.

ART. 9

Le Associazioni che intenderanno accedere ai benefici previsti dovranno presentare formale istanza all'Ente Locale entro il termine del 15 settembre con indicazione:

- del programma delle iniziative che si intendono organizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- del preventivo di spesa riguardante le iniziative programmate;
- della quota di spesa che si intende coprire con il contributo dell'Ente Locale;
- delle altre fonti di finanziamento;
- delle esperienze maturate nell'anno precedente attinenti la programmazione delle attività svolte.

Le Associazioni dovranno presentare, a consuntivo, una relazione dettagliata circa le spese sostenute e le attività svolte.

ART. 10

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

PARTE IV MODALITA' DI EROGAZIONE

ART. 11

I contributi saranno erogati nella misura del 80% all'atto della domanda, il restante 20% sarà erogato a presentazione della relazione di cui all'art. 9 comma 2.

Oltre che in un intervento di natura finanziaria, il contributo può consistere anche in una assunzione specifica a cura del Comune di parte delle spese di organizzazione o nella messa a disposizione di locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà comunale. Il contributo potrà essere concesso, totalmente o parzialmente, anche sotto forma di intervento diretto con mezzi e personale comunale.